MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 5-sexies mediazione

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 2. La domanda di mediazione e' presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. (9)

Versione in vigore dal 18 ottobre 2022, non più in vigore dal 1 gennaio 2023 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Mediazione civile e commerciale
Estremi	Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Capo	II — Del procedimento di mediazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/mediazione-civile-e-commerciale/art-5-sexies-mediazione-su-clausola-contrattuale-o-statutaria/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it